

CXXII. SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

Comunicazione del Presidente

Disegno di legge: «Modifiche all'articolo 2 del D.L.P. 18 settembre 1951, n. 27, concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli enti locali» (243) (Discussione):

PRESIDENTE
ROMANO GIUSEPPE, relatore
ALESSI, Assessore agli enti locali
(Votazione segreta)
(Risultato della votazione)

Disegno di legge: «Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana» (198) e della proposta di legge: «Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, numero 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D.L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali» (128) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 3631, 3632, 3633, 3634, 3636, 3639, 3640
3641, 3642
MARINESE 3632, 3633, 3634, 3635, 3638
NAPOLI 3632, 3640
MARINO, Presidente della Commissione 3632, 3633
3634, 3635, 3636, 3641, 3642
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze 3632, 3633
BENEVENTANO 3632, 3634, 3636, 3639, 3640, 3642
PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità 3635, 3642

| | | |
|------|--|------|
| Pag. | BRUSCIA | 3639 |
| | OCCHIPINTI | 3639 |
| | ROMANO GIUSEPPE | 3641 |
| | TOCCO VERDUCI PAOLA | 3642 |
| | Ordine del giorno (Inversione) | 3629 |

La seduta è aperta alle ore 10,55.

CUTTITTA, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Alcuni cittadini di Gallodoro mi hanno indirizzato il seguente telegramma: «Accogliendo decreto ripristino autonomia Gallodoro ringrazio V. E. con umile preghiera estendere ringraziamenti Assemblea deputati, riconoscimento diritto et conseguimento aspirazioni».

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In osservanza alla deliberazione presa dall'Assemblea nella seduta precedente, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, perchè si discuta con precedenza il disegno di legge numero 243, iscritto al numero 28 della lettera B) dell'ordine del giorno.

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del D. L. P. 18 settembre 1951, n. 27, concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli enti locali » (243).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 « del D.L.P. 18 settembre 1951, numero 27, « concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli enti locali », per il quale la Assemblea ha approvato la procedura d'urgenza con relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore onorevole Romano Giuseppe.

ROMANO GIUSEPPE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come bene riderete, quando i servizi degli enti locali furono eretti ad Assessorato autonomo, si sentì il bisogno e la necessità di un provvedimento che approvasse l'ordinamento e l'organico provvisorio del personale dell'Assessorato stesso. Fu così emanato il decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, numero 27, che è stato ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, numero 3. Or siccome l'articolo 2, ultimo comma, del citato decreto legislativo presidenziale faceva obbligo all'Assessore di procedere all'assunzione mediante contratti a termine e di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, con pubblici concorsi, l'Assessore, oggi, è venuto a trovarsi nella condizione di non potere pagare gli impiegati, perché il 18 settembre 1952 è già trascorso ed è, quindi, scaduto il termine di un anno, entro il quale avrebbe dovuto bandire il concorso. Si potrebbe obiettare che l'Assessore non ha ottemperato all'obbligo di bandire i concorsi, ma egli non poteva farlo, perché l'Assemblea non ha ancora approvato il disegno di legge per l'inquadramento del personale degli Assessorati, che si trova iscritto all'ordine del giorno. Mancando, quindi, la legge sull'organico, l'Assessore agli enti locali non è stato in condizione di poter bandire il concorso, e gli impiegati assunti, dal settembre 1952, non hanno percepito lo stipendio. E' chiaro che dobbiamo provvedere ad ovviare a questa situazione. L'Assessore ha proposto un disegno di legge, con cui si vorrebbe risolvere il problema in maniera drastica, cioè abolendo l'ultimo comma del decreto legislativo presidenzia-

le 18 settembre 1951, numero 27; ma la Commissione ha ritenuto necessario riaffermare la disposizione con cui si fa obbligo di bandire i pubblici concorsi e, per superare le difficoltà di una situazione non imputabile all'Assessore, ha proposto di prorogare di un anno il termine stabilito dall'ultimo comma del decreto legislativo in parola. Pertanto, l'ultimo comma dell'articolo del disegno di legge proposto dalla Commissione suona così: « Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi ».

La proroga del termine non deve allarmarvi, perché, praticamente, quando noi avremo approvato il disegno di legge sui ruoli organici dell'amministrazione regionale che contempla l'obbligo per il Governo di bandire i concorsi, l'Assessore sarà in grado di assolvere al suo dovere, prima ancora che spirino i due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, numero 27. Pertanto la Commissione prega l'Assessore di aderire al testo proposto.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo in merito?

ALESSI, Assessore agli enti locali. Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. »

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi. »

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal 29 settembre 1951.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ricorrendo gli estremi di cui all'articolo 113 del regolamento interno, si procede direttamente alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

CUTTITTA, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Cefalù - Cimino - Colajanni - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Antoni - Di Blasi - Di Cara - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Foti - Franco - Gentile - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Mare Gina - Marinese - Marino - Mazzullo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Pizzo - Recupero - Renda - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Santagati Antonino - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

Presente alla votazione considerato come astenuto: Marinese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

| | |
|----------------------|----|
| Presenti | 53 |
| Astenuti | 1 |
| Votanti | 52 |
| Favorevoli | 46 |
| Contrari | 6 |

(L'Assemblea approva)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (198) e della proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana », della proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali », per i quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Ricordo che nella seduta precedente la discussione è stata rinviata dopo che è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli.

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli Ospedali, è applicato nel territorio della Regione Siciliana con le modificazioni ed aggiunte contenute nella legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188, modificate ed integrate secondo la presente legge. »

A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Marinese, Gentile, Buttafuoco, Seminara, Crescimanno e Grammatico il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 1.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinese, per illustrare l'emendamento.

MARINESE. La proposta di soppressione è determinata unicamente da considerazioni di ordine tecnico.

Così come è concegnato, l'articolo consta di due parti. La prima recepisce il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con le modificazioni ed aggiunte contenute nella legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188; ed è questa una statuizione pericolosa, perchè potrebbe dar luogo ad impugnativa. La seconda parte, là dove si preannunziano modifiche ed integrazione del testo recepito, è pleonastica, poichè se gli articoli seguenti dettano norme modificative ed integrative, è perfettamente inutile che lo si dica in anticipo. Secondo i canoni della buona tecnica legislativa, il legislatore non deve dire una parola di più di quel che è strettamente necessario per esprimere la propria volontà, e, quindi, l'articolo 1 dovrebbe essere soppresso, perchè pleonastico nel complesso e perchè offre il fianco ad impugnativa per la prima parte, dato che la giurisprudenza dell'Alta Corte si è consolidata nel senso che le dichiarazioni di recepimento sono inutili ed incostituzionali.

PRESIDENTE. Ciò vale per i recepimenti puri e semplici. Qui si introducono delle modifiche, e, quindi, a mio avviso, l'articolo 1 dovrebbe restare, perchè giova alla chiarezza della legge.

ROMANO GIUSEPPE. Non possiamo sopprimerlo: la legge non camminerebbe più.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Propongo di accantonare l'articolo 1 e di votarlo in ultimo.

MARINESE. Accetto la proposta dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione non è d'accordo con la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non mi sembra possa farsi luogo alla soppressione dell'articolo 1. Esso fissa, anzitutto, un principio di certezza nell'applicazione della legge e cioè che ai concorsi ospedalieri sanitari nella Regione siciliana si applicano le norme della legislazione nazionale.

MARINESE. Superfluo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Non è superfluo, perchè bisogna chiaramente affermare che tali concorsi sono regolati da quella legge nazionale, che è poi di deroga all'ordinamento generale. Altrimenti potrebbe esser dubbio se noi intendiamo che i concorsi siano regolati dalla legge base, senza le deroghe contenute nella legge di ratifica 4 novembre 1951, numero 1188. Se allo onorevole Marinese non appare troppo chiara la formulazione della Commissione: « è applicato con le modificazioni ed aggiunte », si potrebbe tornare al testo governativo, introducendovi qualche aggiunta, cioè si potrebbe dire: « integrato dalle norme ». Però, nel testo governativo non è chiamato il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, e bisognerebbe farlo.

MARINESE. Dal punto di vista tecnico, il termine « integrato » andrebbe bene.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Io ammetto senz'altro, che questa formulazione sarebbe precisa. Se me lo consentite, vorrei fondere in un unico articolo il testo del Governo con quanto c'è di essenziale nel testo della Commissione, dando al tutto una formulazione nuova.

FRANCO. Mi sembrerebbe esatto approvare l'articolo 1 nel testo del Governo, con qualche integrazione e modifica. Si eviterebbe la contraddizione in termini rilevata dall'onorevole Marinese e dal punto di vista della tecnica legislativa l'articolo risulterebbe più chiaro.

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato l'emendamento che leggo:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con le modificazioni ed aggiunte contenute nella legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188, sono integrate, nel territorio della Regione siciliana, dalle norme di cui agli articoli seguenti.

MARINESE. Io sono contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal Governo?

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione accetta l'emendamento del Governo.

MARINESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINESE. Signor Presidente, l'emendamento proposto dal Governo rappresenta la seconda edizione di quello che l'onorevole La Loggia ed io avevamo concordato per adeguare il testo della Commissione alle esigenze di tecnica legislativa da me rivelate. Perchè insorgo, allora, contro questa seconda edizione? Soprattutto per difendere gli emendamenti che ho proposti agli articoli 2 e 3, i quali fanno riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, così come è stato modificato dalla legge di ratifica 4 novembre 1951, numero 1188, mentre debbono far riferimento puro e esmplice alla sola legge di ratifica, dato che, per comune insegnamento, da quando la legge di ratifica interviene ed è operante, il decreto legislativo cessa di esistere...

PRESIDENTE. E si chiama legge.

MARINESE. ...e diventa legge. Dimodochè, queste modifiche vanno fatte alla legge, non

al decreto. Con questo di più: che, mentre la ratifica, nella legislazione nazionale, opera *ex tunc*, nella legislazione regionale opera *ex nunc*; ragion per cui non c'è neanche la preoccupazione di diritti intermedi da salvaguardare. Così essendo, noi non possiamo che esprimerci nei termini da me proposti con gli emendamenti agli articoli 2 e 3, e cioè fare riferimento unicamente alla legge 4 novembre 1951, numero 1188. Che così sia e debba essere è dimostrato anche dalla legge del 1952 (che eleva il limite di età fissato dalla legge del 1951) la quale, nel modificare l'articolo 13 della legge del 1951, non dice già (il che sarebbe stato un errore): « si modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949 », ma dice soltanto (e soltanto così poteva dire): « si modifica l'articolo 13 della legge 4 novembre 1951 ». Credo di essere stato chiaro, signor Presidente, e penso che su questo punto non dovrei avere contraddittori.

PRESIDENTE. *Quod abundat non vitiat.*

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Siccome sono il presentatore del testo che ha avuto due edizioni, debbo dire perchè aderisco alla seconda e non alla prima. Il motivo è questo: se non ci riferissimo anche al decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, poi ratificato con modifiche dalla legge 4 novembre 1951, numero 1188, potremmo dar luogo proprio a quelle perplessità che l'onorevole Marinese desidera eliminare; cioè a dire potremmo legittimare la interpretazione che noi intendiamo si applichi in Sicilia la sola legge di ratifica, mentre il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, in quanto non recepito, non avrebbe avuto applicazione in Sicilia. E' questo uno dei motivi per cui l'onorevole Marinese desiderava sopprimere l'articolo 1; evitare, cioè, una eventuale impugnativa da parte del Commissario dello Stato, nella quale si rilevasse la superfluità della dichiarazione di applicazione di questa legge in Sicilia, mentre la Corte costituzionale ha invece stabilito che le leggi nazionali si applicano in tutto il ter-

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

ritorio nazionale. La ratifica opera *ex nunc*, a norma della Costituzione così che le modifiche apportate in sede di ratifica hanno vigore dal giorno in cui sono deliberate dal Parlamento stesso. Se ci riferissimo solo alla legge di ratifica, noi legittimeremmo l'interpretazione che il D.L. 3 maggio 1948, numero 949, non abbia avuto applicazione in Sicilia, perchè noi sosteniamo la tesi che queste leggi non si applicano nel territorio della Regione e daremmo motivo ad una impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Noi dobbiamo citare tutti e due i provvedimenti: il decreto legislativo e poi le modifiche ed aggiunte apportate con la legge di ratifica. Allora noi saremo a posto anche con la formulazione, perchè diciamo che le due disposizioni sono integrate e quindi non mettiamo in forse l'applicabilità della legge in epoca anteriore al nostro provvedimento e quindi non legittimeremmo l'impugnativa da parte del Commissario.

PRESIDENTE. Interpello l'onorevole Marinese, perchè dica se insiste nel suo emendamento soppressivo.

MARINESE. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 1. Nel fare ciò, potrei avvalermi della facoltà, che il regolamento mi conferisce, di spiegarne le ragioni. Io non mi avvarrò, onorevole Presidente, di questa facoltà; ma non posso fare a meno di dire che la tesi dell'onorevole La Loggia è certamente inesatta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento La Loggia, accettato dalla Commissione.

(E' approvato)

Esso sostituisce l'articolo 1.

Art. 2.

All'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, così come sostituito dall'art. 1 della legge di ratifica 4-11-1951, n. 1188, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutti coloro che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in Ospedali o in Cliniche o Istituti Universitari per un periodo complessivo non inferiore

ai dieci anni, il limite massimo di età per partecipare ai concorsi suddetti riguardanti posti di Soprintendenti, direttori, vice direttori e Ispettori Sanitari o primari è elevato a 60 anni.

A questo articolo sono stati in precedenza presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto:

sopprimere l'articolo 2;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Santagati Orazio e Crescimanno:

sopprimere l'articolo 2;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Santagati Orazio, Crescimanno, Occhipinti e Buttafuoco:

sostituire al primo periodo del primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« All'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è aggiunto il seguente comma ».

MARINESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINESE. Dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo, perchè superato dall'approvazione del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano, per illustrare il suo emendamento soppressivo.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, propongo di accantonare l'esame dell'articolo 2, essendo il mio emendamento connesso con l'altro emendamento all'articolo 3; se questo viene approvato cade automaticamente l'articolo 2 elaborato dalla Commissione. Quindi prima di discutere sulla soppressione dell'articolo 2 dovremmo discutere l'emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sulla richiesta avanzata dall'onorevole Beneventano?

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione si oppone.

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

BENEVENTANO. Ed allora io insisto per la soppressione.

MARINESE. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINESE. Gli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 sono due: uno mio e l'altro dell'onorevole Beneventano. Chiedo che siano discussi contemporaneamente.

PRESIDENTE. Va bene. L'onorevole Beneventano ha chiesto che si sospenda la discussione sull'articolo 2 e quindi sul suo emendamento soppressivo. Vuole, onorevole Marinese, dirci se è d'accordo sulla richiesta di sospensione e spiegare i motivi per cui chiede la soppressione dell'articolo 2?

MARINESE. Per quanto riguarda la richiesta di sospensione potrei rimettermi alla decisione dell'Assemblea.

Ma, per quanto riguarda i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento soppressivo debbo chiarire che essi sono diversi da quelli che stanno a base dell'emendamento Beneventano. Questi ha proposto la soppressione dell'articolo 2, perché, a suo dire, rimarrebbe assorbito qualora venisse approvato un altro suo emendamento all'articolo 3.

MARINO, Presidente della Commissione. Non è esatto.

MARINESE. La mia proposta di soppressione deriva, invece da una considerazione di merito, riguardante l'elevazione a 60 anni del limite di età. Al riguardo, io ho messo in evidenza, ieri sera, che il limite di età è stato, con leggi nazionali, elevato già tre volte: nel '45 di 5 anni, nel '47 di 3 anni, nel luglio del '52 di 3 anni e mezzo. Complessivamente, quindi, il limite di età è stato elevato di 11 anni e mezzo. Con l'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione lo si verrebbe ad elevare ancora una volta, senza considerare che in altra parte della legge si concedono anche gli aumenti normali per quelle categorie che ne beneficiano in virtù di altre disposizioni (a favore di combattenti, mutilati, etc.), ma si afferma il principio che al 65°

anno di età il sanitario deve essere collocato a riposo. L'articolo 2 non ha, quindi, giustificazione di sorta, ed io non vedo il motivo perché in questa materia dovremmo discostarci dalla legislazione nazionale, dato che i concorsi sono stati ritardati di 11 e mezzo tanto nel Continente che nell'Isola. Di più, corriamo il rischio di ammettere a concorso persone alle quali manchino tre o quattro mesi per raggiungere i 65 anni di età. Per questi motivi, non dovremmo legiferare su questo punto, lasciando che si applichi in tutto e per tutto la legislazione nazionale, che è stata abbastanza larga.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo in proposito?

PETROTTA, Assessore all'igiene e alla sanità. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione è unanime nel respingere l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 e ritiene che la ragione addotta dall'onorevole Beneventano non sussista, perché la sanatoria non è generale e quindi resteranno un numero di posti da mettere a concorso e per i quali il limite di età sarà operante. Pertanto, non vedo neanche la connessione cui ha accennato l'onorevole Beneventano. D'altra parte, per i componenti la Commissione, l'elevazione del limite massimo di età costituisce una concessione equa per tutto il personale: primari, aiuti assistenti, etc..

Per quanto riguarda i motivi addotti dallo onorevole Marinese, faccio rilevare che la Commissione ha elevato, rispetto alle leggi vigenti, il limite massimo di un anno e sei mesi, portandolo da 58 anni e 6 mesi a 60 anni.

MARINESE. E perché non a 61? Per amore della cifra tonda? Ma non si legifera per amore della cifra tonda, si legifera per soddisfare una esigenza.

MARINO, Presidente della Commissione. Questo è il parere della Commissione, che si dichiara contraria agli emendamenti.

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Pongo ai voti contemporaneamente gli emendamenti Beneventano e Majorana Claudio, e Marinese ed altri, soppressivi dell'articolo 2.

(*Sono approvati*)

L'articolo 2 rimane, quindi, soppresso.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Beneventano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2 bis.

Per le amministrazioni ospedaliere della Sicilia, il termine di cui all'articolo 14 del D.L. 3 maggio 1948, numero 949, modificato per effetto dell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge 4 novembre 1951, numero 1188, è fissato alla data del 30 giugno 1953.

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, Presidente della Commissione. A nome della Commissione, propongo di sostituire nell'articolo 2 bis Beneventano alle parole « è fissato alla data del 30 giugno 1953 » le altre « è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BENEVENTANO. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 bis Beneventano con la modifica proposta dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Art. 3.

Dopo l'art. 13 bis, introdotto nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, dalla legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188, è inserito il seguente articolo 13 ter.

Quando un posto di sovraintendente, direttore, vice direttore e ispettore sanitario o primario degli Ospedali di Sicilia è interinalmente coperto da almeno 15 anni

da persona, comunque incaricata, di età non inferiore ai 60 anni e dichiarata matura in un concorso universitario, la quale abbia portato lustro alla medicina o alla chirurgia con notevole produzione scientifica e alto disimpegno professionale, acquistando chiara fama, e non abbia vincoli di servizio professionale con cliniche private, l'amministrazione ospedaliera interessata, in presenza di tutti i requisiti anzidetti, può, con suo provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa, trasformare l'incarico in nomina definitiva.

In ogni caso le nomine di cui sopra possono essere disposte soltanto a favore di chi non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio, di cui all'art. 18 del R.D. 30 settembre 1938, numero 1631. »

A questo articolo sono stati presentati, in precedenza, i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Romano Giuseppe:

sostituire nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 alle parole: « dichiarato maturo in un concorso universitario... (sino alla fine del comma) » le altre: « oppure, quando, indipendentemente dall'età, il primario incaricato si trovi ininterrottamente nel posto da almeno cinque anni e sia stato dichiarato maturo alla cattedra universitaria in un concorso nazionale, l'amministrazione ospedaliera interessata, può, con suo provvedimento, trasformare l'incarico in nomina definitiva » ;

— dagli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto:

sostituire al secondo comma dell'articolo 3 i seguenti:

« I sovraintendenti, i direttori, i vice direttori, gli ispettori sanitari o primari in ospedali della Regione, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche o in istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore a 20 anni, dei quali almeno 8 con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, sono dalle amministrazioni ospedaliere, dalle quali dipen-

dono, nominati effettivi con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di direttore sanitario o di primario, previsto in otto anni, è ridotto alla metà sempre che gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza.

Il complessivo periodo di servizio, previsto in 20 anni, è inoltre ridotto a 15 sempre che gli aspiranti abbiano per tale periodo prestato ininterrotto servizio con la effettiva qualifica di direttori sanitari o di primari presso ospedali, cliniche, istituti universitari della Regione.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'articolo 67 del D. L. 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità, ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *e*) dell'articolo 47 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631. »;

— dagli onorevoli Marino, Tocco Verduci Paola, Cimino, Cuttitta e Recupero per la Commissione:

sostituire nel primo comma dell'articolo 3 alle parole: « e alto disimpegno professionale » le altre: « o alto disimpegno professionale »;

sopprimere nel primo comma dell'articolo 3 le parole: « acquistando chiara fama »;

aggiungere nel primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « e non abbia vincoli di servizio professionali con cliniche private » le altre: « in concorrenza ospedaliera »;

— dagli onorevoli Gentile, Occhipinti, Buttafuoco, Santagati Antonino, Crescimanno, Grammatico, Santagati Orazio e Marinese:

sostituire all'articolo 3 il seguente:

Art. 1.

Quando un posto di direttore o primario degli ospedali di Sicilia è interinalmente coperto da almeno 12 anni da persona, comunque incaricata, di età non inferiore ai 55 anni, oppure quando il direttore o primario incaricato si trovi ininterrottamente nel posto da almeno 4 anni e sia stato di-

chiarato maturo alla cattedra universitaria in un concorso nazionale, l'amministrazione ospedaliera interessata, in presenza di tutti i requisiti anzidetti, può, con provvedimenti da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasformare l'incarico in nomina definitiva.

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Crescimanno, Santagati Orazio, Occhipinti e Buttafuoco:

sostituire al primo periodo del primo comma dell'articolo 3 il seguente:

« Dopo l'articolo 13 bis della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è inserito il seguente articolo 13 ter »;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Crescimanno, Occhipinti, Santagati Orazio e Buttafuoco:

sopprimere nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 le parole:

« previo parere favorevole del Consiglio di Giustizia amministrativa ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Majorana Benedetto, Benepentano, Andò, Adamo Domenico e Mazzullo:

aggiungere dopo il terzo comma dell'emendamento Beneventano e Majorana Benedetto, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, il seguente altro comma:

« Per i primari che si trovano comunque assunti alle dipendenze di ospedali di terza categoria, il periodo di servizio di anni venti è ridotto ad anni sette, di cui almeno due con funzioni di direttore di reparto. »;

— dagli onorevoli Bruscia, Lanza, Costarelli, Majorana Claudio e Di Martino:

sostituire all'articolo 3 il seguente:

Art. 3.

I direttori sanitari ed i primari, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino alle dipendenze di ospedali della Regione siciliana e che, comunque assunti, abbiano prestato servizio in ospedali o in cliniche o in istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore a 15 anni, dei quali almeno sei con le

funzioni e con le qualifiche sopradette, possono essere nominati nel posto in via definitiva con provvedimento delle amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendano, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di direttore sanitario o di primario previsto in sei anni è riducibile a quattro sempre che gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza.

Il complessivo periodo di servizio previsto in anni quindici è, inoltre, ridotto ad anni dieci sempre che gli aspiranti abbiano, per tale periodo, prestato ininterrotto servizio con la effettiva qualifica di direttori sanitari o di primari presso ospedali, cliniche, istituti universitari.

Per le piccole specialità (oculistica, otorinolaringoatria, urologia, pediatria, radiologia, dermosifilopatica) il numero degli anni di servizio di cui al primo comma è ridotto a dieci, dei quali almeno cinque con le funzioni di primario, salvo sempre il disposto del secondo comma.

Per i sanitari in possesso del titolo di combattente il numero degli anni di servizio e di qualifica occorrenti per essere nominati in via definitiva è ridotto di un terzo.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso, negli aspiranti, dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto ministeriale 19 dicembre 1940 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 47 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

In ogni caso le nomine di cui sopra possono essere disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'articolo 18 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

— dagli onorevoli Bruscia, Lanza, Cuttitta, Tocco Verduci Paola e Recupero:

aggiungere all'emendamento Bruscia, Lanza ed altri, sostitutivo dell'articolo 3, il seguente ultimo comma:

« Le singole amministrazioni ospedaliere

provvederanno, a concorsi espletati, alla nomina contemporanea dei vincitori dei concorsi e del personale interino che, a norma della presente legge, venga trasferito in ruolo, al fine di costituire eguali anzianità di nomina. »

Ha la precedenza nella discussione l'emendamento dell'onorevole Marinese sostitutivo al primo periodo del primo comma dell'articolo 3. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinese, per illustrare il suo emendamento.

MARINESE. Il mio emendamento, sostitutivo del primo periodo del primo comma dello articolo 3, tendeva a sopprimere il riferimento al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, e riguardava perciò una questione sulla quale implicitamente si è pronunciata l'Assemblea in sede di votazione del precedente articolo 1. Quindi, questo emendamento può considerarsi precluso.

PRESIDENTE. Lo dichiaro precluso.

MARINO, Presidente della Commissione. Anche il secondo.

MARINESE. L'altro mio emendamento, che a mio parere è modificativo, penso che debba essere discusso per ultimo, nella lontana eventualità che l'Assemblea respinga tutti gli emendamenti soppressivi o modificativi, che resti in piedi il testo dell'articolo 3 del progetto della Commissione e che si vogliano apportare modifiche alla formulazione del testo medesimo. In definitiva, io tendo ad eliminare la norma in virtù della quale, per la trasformazione dell'incarico in nomina definitiva, sarebbe richiesto il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa.

MARINO, Presidente della Commissione. Che viene eliminato da tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta stabilito che l'emendamento soppressivo Marinese e altri sarà discusso per ultimo.

Pongo in discussione l'emendamento Bruscia, Lanza ed altri, sostitutivo dell'articolo 3.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bruscia, per illustrarlo.

LANZA. Si illustra da sè.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io aderisco all'emendamento Bruscia, perchè risolve in parte le richieste e i desiderata che avevo prospettati ieri, in sede di discussione generale. Ai nostri emendamenti e alle nostre opinioni sono state mosse dagli oppositori delle obiezioni impostate su un criterio cronologico, dicendo che il voto dei medici fu espresso nel 1950 e cioè anteriormente all'approvazione della legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188, e in conseguenza si è affermato che se il legislatore avesse voluto tenere effettivamente presenti le aspirazioni dei medici siciliani, avrebbe potuto farlo in sede di ratifica del R. D. 3 maggio 1948, n. 949. Io non voglio sottilizzare molto su questa obiezione che è stata prospettata con acutezza, direi, orientale; mi limito solo a rilevare che se è vero che il voto dei medici siciliani fu espresso nel 1950, è altrettanto vero che il decreto legislativo porta la data del 3 maggio 1948, e che la legge numero 1188 del novembre 1951, è una legge di ratifica di un decreto preesistente a quel voto. Ma c'è qualche cosa di più. Rettamente il Parlamento nazionale non ha tenuto presente i desiderata espressi in quel congresso dai medici siciliani perchè alle esigenze di costoro doveva provvedere l'Assemblea Regionale Siciliana con una sua legge ed in ciò sta un riconoscimento implicito della nostra potestà legislativa in questo settore. Ecco perchè io non ho citato i dati cronologici; non l'ho fatto perchè mi sembrava di lapalissiana chiarezza quanto ora ho detto, e non c'era alcuna riserva mentale in quello che ebbi ad esprimere.

Tornando all'emendamento Bruscia, dichiaro di essere perfettamente d'accordo con esso e potrei anche sottoscriverlo, ritirando il mio emendamento, se vi fosse apportata una modica. Oltre che a tale modifica, io condiziono il ritiro del mio emendamento all'approvazione dell'emendamento Bruscia; se questo dovesse essere respinto, io dichiaro sin da ora che terrò fermo il mio emendamento. La modifica che chiedo sia apportata all'emendamento Bruscia sta nella sostituzione al primo comma delle parole « possono essere nominati » con le altre « debbono essere nominati ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. No: « possono »

BENEVENTANO. Perchè? Se manteniamo la dizione « possono » lasciamo campo all'arbitrio, ed io non sono d'accordo.

MARINO, Presidente della Commissione. E' discrezione, non arbitrio.

BENEVENTANO. Il diritto deve nascere dalla legge e non va sottoposto ad alcun potere facoltativo. Diversamente, avrebbero ragione l'onorevole Recupero ed i componenti della Commissione, perchè potrebbero affiorare i favoritismi. Ecco perchè io non accetto il « possono ». Se l'emendamento sarà posto in votazione così come è stato congegnato, pur dichiarandomi spiacente, perchè riconosco che esso è molto più favorevole di quello da me proposto, io dichiaro che voterò contro.

BRUSCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSCIA. I presentatori dell'emendamento propongo che alle parole: « possono essere nominati » siano sostituite le altre: « sono nominati ».

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Accetto la proposta e dichiaro che qualora sarà approvato l'emendamento Bruscia, ritirerò il mio emendamento.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, desidero richiamare la sua attenzione su quanto starò per dire. L'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Bruscia ed altri ha avuto la precedenza sull'emendamento presentato dall'onorevole Beneventano, perchè è stato ritenuto più favorevole ai sanitari. Per gli stessi motivi, non vedo perchè non si debba discutere prima l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dagli onorevoli Gentile ed altri prima ancora che venisse distribuito lo emendamento Bruscia. Chiedo, quindi, che si discuta prima l'emendamento Gentile.

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Debbo ricordare che il regolamento stabilisce che gli emendamenti vanno discussi secondo l'ordine di presentazione e in base a questo criterio l'emendamento Beneventano avrebbe dovuto essere il primo ad essere discusso. L'Assemblea, però, ha deciso di discutere per primo l'emendamento Bruscia.

OCCHIPINTI. L'Assemblea non ha avuto la possibilità di deliberare se discutere prima l'emendamento Gentile o quello Bruscia, poichè l'emendamento Gentile era stato momentaneamente dimenticato. Nel merito non ci sono dubbi che, quanto all'ordine logico, è opportuno discutere prima l'emendamento dell'onorevole Gentile, poichè quello dell'onorevole Bruscia sta in mezzo a quelli dell'onorevole Gentile e dell'onorevole Beneventano.

PRESIDENTE. Io credo che l'emendamento Gentile si possa considerare un emendamento all'emendamento, perchè riguarda solo il termine di servizio e non è complesso e completo come quello dell'onorevole Bruscia.

OCCHIPINTI. E' emendamento all'articolo 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Mi riferivo alla sostanza dell'emendamento

OCCHIPINTI. La sostanza la spiegheremo durante la discussione.

PRESIDENTE. Ma se lo consideriamo come emendamento all'emendamento, possiamo dar gli la precedenza.

OCCHIPINTI. Ma emendamento a quale emendamento, se l'abbiamo presentato come emendamento all'articolo 3?

RECUPERO, relatore. E' emendamento all'articolo 3. La Commissione è d'accordo che si dia la precedenza all'emendamento Gentile, pur rimanendo ferma nel suo punto di vista.

OCCHIPINTI. Non è emendamento all'emendamento, ma emendamento all'articolo 3. Noi potremmo eventualmente, abbinare l'emendamento Gentile con quello Bruscia; ma quale dei due deve costituire il punto di partenza? Indiscutibilmente c'è differenza fra i due emendamenti e la differenza è sostanziale.

PRESIDENTE. La differenza consiste in questo: l'emendamento Bruscia parla di 15 anni di servizio e quello Gentile di 12 anni. Il primo non parla di limiti di età, il secondo vorrebbe che l'età fosse non inferiore ai 55, anzichè ai 60 anni.

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo che si inizi con l'ordine logico che poco fa abbiamo stabilito.

PRESIDENTE. Sono criteri diversi. L'emendamento Gentile ha per oggetto una parte dell'articolo, non tutto.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, a me sembra che la questione si possa conciliare molto facilmente, nel senso che sto per dire. Praticamente, l'emendamento all'articolo 3 proposto dagli onorevoli Gentile, Occhipinti ed altri può considerarsi come un emendamento al comma 1 del mio emendamento.

PRESIDENTE. E' quello che ho rilevato io.

BENEVENTANO. Propongo, quindi, di mettere in discussione l'emendamento Gentile all'articolo 3 come emendamento al primo comma del mio emendamento.

RECUPERO, relatore. Perchè deve essere considerato come emendamento al comma primo del suo emendamento? E' una cosa che fa comodo al suo punto di vista, ma non a quello della Commissione.

BENEVENTANO. Onorevole Recupero, stiamo discutendo una legge, non stiamo giocando a palline. Chiedo all'onorevole Occhipinti se è di accordo con me sulla questione.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevole Presidente, il cammino è periglioso e noi, invece di aprire la strada, cerchiamo di mettere qualche ostacolo che renda più arduo il procedere. Non c'è dubbio che, rispetto al testo della Commissione, il più

vicino è l'emendamento Beneventano, che dice « vent'anni » ; viene, poi, l'emendamento Bruscia, che dice « quindici anni », e poi ancora l'emendamento Gentile, che dice « dodici anni ». Quindi, il più lontano dal testo della Commissione è l'emendamento Gentile. Non complichiamo le cose considerando quest'ultimo come un emendamento all'emendamento Beneventano; il proponente ha detto che per lui si tratta di un emendamento all'articolo 3 del testo della Commissione. E poi, se Vos signoria metterà in votazione l'emendamento Bruscia, come farà a porre in discussione lo emendamento Gentile e quello Beneventano, che verrebbero ad essere assorbiti dall'emendamento Bruscia?

Dunque, sull'ordine di precedenza nella discussione, indipendentemente dal merito, dovremmo essere d'accordo che debba discutersi per primo l'emendamento Gentile, perchè il più lontano dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il testo della Commissione prevede 15 anni; ora 15 anni li prevede precisamente il testo Bruscia.

NAPOLI. Questa, signor Presidente, è apparenza, non sostanza. Dietro la facciata c'è altro e credo che siamo tutti d'accordo. E se Vostra Signoria approfondirà per un momento il problema, lo vedrà. Del resto, può interpellare il Governo, per conoscerne l'opinione su questi emendamenti e sulla precedenza da dare sul loro esame.

PRESIDENTE. Lo interpellerò. Devo attenermi rigorosamente al regolamento.

NAPOLI. Noi tutti desideriamo che Ella ci stia e vogliamo starci anche noi..., ma il più lontano resta il testo Gentile!

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, Presidente della Commissione. Propongo una breve sospensione, per dare modo ai presentatori di concordare un unico emendamento.

PRESIDENTE. Sarebbe la miglior cosa.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, mentre svolgevo il mio modestissimo intervento, ho avuto l'impressione che alcuni membri della Commissione, e forse tutti i componenti, abbiano pensato che io fossi nettamente contrario al loro atteggiamento. In linea di massima, io, per conto mio, approverei l'articolo 3 nel testo della Commissione, introducendovi l'emendamento da me proposto, che a mio avviso è correttivo del pensiero della Commissione stessa. Comunque, tanto l'emendamento Gentile, quanto gli emendamenti Bruscia e Beneventano sostanzialmente dicono tutti la stessa cosa.

Qui ci dobbiamo intendere sugli anni di servizio prestati dai medici ospedalieri. Io, per esempio, sono completamente contrario che si adotti il sistema dei 12 anni, come sono contrario per i 15 anni, e sono favorevole, invece, per i 20 anni di servizio. Per il resto, si tratta di una posizione di merito, che potrebbe essere valutata dalle amministrazioni ospedaliere attraverso i titoli obiettivi, quali la libera docenza e l'abilitazione alla cattedra. Sotto questo profilo, desidererei che gli amici che compileranno il nuovo testo dell'unico emendamento tengano presente questa osservazione, perchè mi paiono pochi tanto i 12 anni quanto i 15 anni di servizio,...

MARINO, Presidente della Commissione. Ma non è un servizio.

ROMANO GIUSEPPE. ...dato il trattamento di favore che si suol fare a questi medici e, vorrei che si portassero a 20. La discussione verte su questo.

PRESIDENTE. La richiesta di sospendere per breve tempo la seduta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,55)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Bruscia, Lanza, Beneventano, Adamo Domenico e Majorana Benedetto hanno presentato il seguente emendamento concordato, in sostituzione degli emendamenti Beneventano e Bruscia:

sostituire all'articolo 3 il seguente:

Art. 3.

I sovraintendenti o direttori sanitari ed i primari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche o in istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore a 15 anni, dei quali almeno 8 con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, sono nominati effettivi, con provvedimento delle amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendono, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni 8, è ridotto a 5 anni sempre che gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alle cattedre universitarie.

Per le piccole specialità (oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, pediatria, radiologia, dermosifilopatica) il numero degli anni di servizio di cui al primo comma è ridotto a dieci, dei quali almeno cinque con le funzioni di primario, salvo sempre il disposto del secondo comma ».

TOCCO VERDUCI PAOLA. Quel « piccole » bisogna toglierlo; si dice « per le specialità », non per le « piccole specialità ».

PETROTTA, Assessore all'igiene e alla sanità. Sarebbe meglio toglierlo.

PRESIDENTE. Proseguo nella lettura dell'emendamento concordato:

Per i sanitari in possesso del titolo di combattente il numero degli anni di servizio e di qualifica occorrenti per essere nominati in via definitiva è ridotto di un quarto.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto ministeriale 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 47 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

In ogni caso le nomine di cui sopra sono disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'articolo 18 del R. D. 30 settembre 1938, numero 1631.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Preciso che ho aderito all'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri; ma che rinunzierò al mio emendamento, solo nel caso in cui l'emendamento concordato verrà approvato.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Occhipinti, Buttafuoco, Crescimanno, Gentile e Santagati Orazio hanno presentato i seguenti emendamenti:

sostituire nell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri alle parole:

« non inferiore a quindici anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e le qualifiche sopradette » *le altre*: « non inferiore a quindici anni dei quali almeno dieci con effettive funzioni e con le qualifiche sopradette »;

sostituire al secondo comma dell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri il seguente comma:

« Il periodo di effettivo servizio viene ridotto di un terzo per coloro che sono in possesso della libera docenza e della metà per coloro che sono stati dichiarati maturi alla cattedra universitaria in concorso nazionale ».

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo la parola per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo che si sospenda la discussione e la si rinvii al pomeriggio, per dar modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Prima esauriamo la comunicazione degli emendamenti.

Do lettura del seguente emendamento presentato dagli onorevoli Amato, Napoli, Macaluso, Pizzo e Saccà:

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

sopprimere il quarto comma dell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri.

Accogliendo la richiesta del Presidente della Commissione, rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo